



PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Scuola Primaria & Secondaria Primo Grado

(ai sensi della Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e della - Legge n. 70 del 17 Maggio 2024)

Integrazione ai Regolamenti d'Istituto - allegato al P.T.O.F

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 01-09-2025

INDICE

1-Premessa

2-Normativa di riferimento

3-Definizioni

4-Responsabilità giuridica

5-Azioni della scuola

1- Premessa

Il “**PROTOCOLLO DI INTERVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO**” deliberato ad integrazione del P.T.O.F, rappresenta la sintesi del sistema di interventi attuati dalla Scuola Paritaria Primaria e Secondaria di primo grado Sacra Famiglia al fine di:

- accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie,
- accertare situazioni a rischio
- individuare le procedure educative e disciplinari che consentano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

2-Normativa di riferimento

Il protocollo fa riferimento alla seguente normativa:

- Legge n. 70 del 17 Maggio 2024 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"
- Legge n. 71 del 29 maggio 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"
- Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 aggiornate il 27 Ottobre 2017 recante“Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”
- Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
- Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 recante “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”
- DPR 249/98 e DPR 235/2007 “Statuto delle studentesse e degli studenti”

3-Definizioni

La realtà del bullismo si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto e in assenza di testimoni adulti. Con il termine "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

E' importante NON CONFONDERE il fenomeno del bullismo con i semplici conflitti fra coetanei; il bullismo, infatti, è caratterizzato da alcuni fattori:

- intenzionalità di fare del male;

- mancanza di compassione che fa in modo che i bulli non pongano un limite al proprio agire;
- persistenza e frequenza degli episodi;
- asimmetria di potere tra il bullo e il bersaglio.

In una situazione di semplice conflitto tra coetanei infatti:

- non insistono oltre un certo limite per imporre la propria volontà;
- spiegano il perché sono in disaccordo, manifestando le proprie ragioni;
- si scusano o accettano soluzioni di "pareggio";
- si accordano e negoziano per soddisfare i propri bisogni;
- sono in grado di cambiare argomento, terminare il confronto e allontanarsi.

Le parti in gioco nei fenomeni di bullismo sono generalmente tre:

- Bullo/i;
- Bersaglio/i;
- Osservatore/i (in altre parole: il pubblico).

Qualunque politica efficace per la prevenzione ed il contrasto del bullismo deve prendere in considerazione e coinvolgere tutti e tre gli attori in gioco.

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo **NON è bullismo quando:**

- si verificano singoli episodi di prepotenza di tipo occasionale (questi episodi, anche quando gravi, rientrano in altre tipologie di comportamento: dallo scherzo, al litigio, fino ad arrivare al reato);
- "disturbi della condotta": patologia che richiede un intervento di supporto specifico da parte della scuola.

Il rapido diffondersi delle moderne tecnologie ha determinato, inoltre, l'affermarsi delle insidioso fenomeno del "cyberbullismo", così definito dalla fondamentale Legge 71 del 29 maggio 2017: « [...] per "**cyberbullismo**" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

La legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni, degli

enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso.

4-Responsabilità giuridica

Negli atti di bullismo vengono distinte le tre diverse responsabilità:

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il **MINORE DI 14 ANNI** da quello tra i **14 ANNI ed i 18 ANNI**. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando e in educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in educando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

5-Azioni della scuola

PREVENZIONE

La prevenzione risulta essere un elemento indispensabile per rafforzare i comportamenti volti a promuovere il benessere e per ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico. La scuola, quale luogo anche di aggregazione e educazione, può svolgere un ruolo importante nell'acquisizione della consapevolezza degli alunni, di tutto il personale scolastico e delle famiglie.

Interventi Educativi

Sin dalle classi prime della scuola Primaria e in tutte le classi della scuola Secondaria di primo grado, vengono affrontate tematiche inerenti l'educazione alla cittadinanza, il rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, il rispetto delle persone, l'uso corretto e responsabile delle nuove tecnologie, i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Tali argomenti vengono affrontati sia attraverso momenti di dialogo e riflessione, a partire dagli spunti che quotidianamente emergono dalla vita scolastica, sia attraverso la programmazione di attività di vario genere quali letture e rielaborazioni, progetti, partecipazione a concorsi, incontri con i carabinieri, la Polizia Postale o altri esperti.

Sicurezza informatica

Un fondamentale tipo di prevenzione riguarda la sicurezza informatica all'interno della scuola; la scuola promuove una didattica digitale in classe in ambienti monitorati, protetti e guidati da docenti formati, nel rispetto della gradualità e delle varie fasi di sviluppo degli/le alunni/e. La scuola regola l'utilizzo delle tecnologie a scuola in modo che siano usate esclusivamente a fini didattici (Regolamento per l'uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione)

Alleanza educativa con le famiglie

I genitori/tutori sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie,

- monitorare l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe;
- avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli,
- vigilare sul loro atteggiamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda)
- aiutarli a riflettere sul fatto che, anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video, esse possono soffrire o subire violenza,
- monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.
- segnalare tempestivamente al Coordinatore delle attività didattiche o di classe eventuali problematiche.

INTERVENTI

All'interno della scuola è presente un **TAVOLO DI MONITORAGGIO** e un **TEAM DI GESTIONE DELLE EMERGENZE** costituito da persone formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo e cyberbullismo.

- **TAVOLO DI MONITORAGGIO** formato da: Coordinatore delle attività didattiche di ciascun ordine di scuola, Docente Referente bullismo e cyberbullismo, un genitore incaricato dal Legale Rappresentante dell'Ente gestore.
- **TEAM DI GESTIONE DELLE EMERGENZE** formato da: Coordinatore delle attività didattiche, Docente Referente bullismo e cyberbullismo, Coordinatore di classe, eventuali altri docenti e professionisti utili all'intervento.

Procedura scolastica di valutazione, intervento e sanzione

La procedura da seguire, nel caso si verifichi un presunto episodio di bullismo/cyberbullismo, prevede 4 FASI FONDAMENTALI:

- PRIMA SEGNALAZIONE;
- VERIFICA e colloqui di APPROFONDIMENTO (con tutti gli attori coinvolti);
- GESTIONE DEL CASO e SCELTA DELL'INTERVENTO;
- MONITORAGGIO.

PRIMA SEGNALAZIONE

A fronte di una segnalazione di episodi di presunto bullismo e cyberbullismo è importante che vengano raccolte informazioni dettagliate attraverso la compilazione di una scheda (Allegato A). Tale documentazione consegnata al Coordinatore delle attività didattiche che provvederà, in collaborazione con il Team antibullismo, all'analisi e alla valutazione del caso, anche attraverso la raccolta di ulteriori informazioni dettagliate sull'accaduto. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

❖ SE I FATTI NON SONO CONFIGURABILI COME BULLISMO O CYBERBULLISMO: Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

❖ SE I FATTI SONO CONFERMATI / ESISTONO PROVE OGGETTIVE: il Referente, in sinergia col team di lavoro e il Coordinatore delle attività didattiche, procede alla seconda fase della procedura.

VERIFICA e colloqui di APPROFONDIMENTO (con tutti gli attori coinvolti)

In questa fase, si approfondiscono le informazioni presenti nel modulo per valutare esattamente la tipologia e la gravità del fatto, raccogliendo informazioni attraverso interviste e colloqui con i soggetti coinvolti, prima singolarmente e poi in gruppo. La suddetta fase deve essere espletata entro pochi giorni dalla segnalazione. In questa fase delicata, è raccomandato all'adulto che prende in carico la situazione, di astenersi da giudizi, creando piuttosto un clima di fiducia e solidarietà.

Il Consiglio di classe costituisce parte coinvolta e garantisce un ulteriore supporto per raccogliere informazioni. La valutazione viene portata a conclusione dalla Commissione presieduta dal Coordinatore delle attività didattiche, in modo da considerare la gravità della situazione della vittima e del bullo e da delineare il livello di priorità dell'intervento. La famiglia dei soggetti coinvolti viene adeguatamente informata.

GESTIONE DEL CASO e SCELTA DELL'INTERVENTO

Se i fatti risultano inequivocabilmente confermati, si procede con le comunicazioni formali e la delibera sulle sanzioni da intraprendere:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo con convocazione del Coordinatore delle attività didattiche
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: o sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; o sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative; o sospensione dalle lezioni (sostituibile con una sospensione attiva di proporzionale durata)
- Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte o segnalazione reato perseguibile d'ufficio).

MONITORAGGIO

Il Coordinatore delle attività didattiche, i docenti del Consiglio di classe, il Team per le emergenze e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Durante la seduta ordinaria del Team per le emergenze, viene rivisto il caso, finché non ci siano evidenti segnali di estinzione dell'emergenza, di rasserenamento della vittima di bullismo, di estinzione di ogni intenzione negativa da parte degli aggressori.

LUOGO _____
DATA _____

FIRMA

Allegato A

- Scheda di segnalazione Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e cyberbullismo e vittimizzazione

1. Nome di chi compila la segnalazione: _____

2. Data: _____ Scuola: _____

3. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è:

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome.....
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome
- Insegnante, nome.....
- Altri:.....

4. Vittima _____

Classe: _____

Altre vittime: _____

Classe: _____

Altre vittime: _____

Classe: _____

5. Bullo o i bulli o cyberbullo/i (o presunti)

Nome: _____

Classe: _____

Nome: _____

Classe: _____

Nome: _____

Classe: _____

6. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

7. Quante volte sono successi gli episodi?

Luogo e data compilazione:

Firma compilatore
